

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di pubblicare il n. 3 di

## infQ azienda – Marzo 2020

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Contabilità “in nero”</b></p> <p><b>Ordinanza Corte Cassazione 7.11.2019, n. 28695</b></p>	<p>È legittimo l'accertamento induttivo basato sulla contabilità “parallela” rinvenuta in un'agenda nel corso di un controllo presso la sede dell'attività.</p> <p>Grava sul contribuente provare la non riconducibilità delle annotazioni riportate sulla stessa con l'attività esercitata.</p>
<p><b>Erogazioni liberali a ETS</b></p> <p><b>Decreto Ministero Lavoro 28.11.2019</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 30.1.2020, n. 24 il Decreto che individua le tipologie di beni oggetto di erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo Settore che danno diritto alla detrazione / deduzione ai fini delle imposte sui redditi.</p>
<p><b>Detraibilità spese universitarie</b></p> <p><b>Decreto Ministero Istruzione 19.12.2019</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 11.2.2020, n. 34 il Decreto che individua gli importi massimi di spese relative a tasse e contributi di istruzione per frequenza di corsi di laurea presso Università non statali detraibili ex art. 15, comma 1, lett. e), TUIR.</p>
<p><b>Fattura generica</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 23.1.2020, n. 1468</b></p>	<p>Nel caso in cui la fattura risulta generica, grava sul contribuente fornire all'Ufficio ulteriori informazioni per il riconoscimento della deducibilità dei costi nonché della detraibilità dell'IVA.</p> <p>Nel caso di specie, a fronte di fatture ritenute dall'Ufficio “succinte”, il contribuente ha assolto l'onere probatorio dimostrando l'esistenza di contratti che evidenziavano puntualmente i lavori realizzati, il tempo e luogo di esecuzione della prestazione nonché il personale impiegato.</p>
<p><b>Omessa trasmissione corrispettivi 2° semestre 2019</b></p> <p><b>Risoluzione Agenzia Entrate 10.2.2020, n. 6/E</b></p>	<p>Per i soggetti obbligati all'invio dei corrispettivi dall'1.7.2019, non sono applicabili sanzioni in caso di omessa trasmissione dei corrispettivi relativi al secondo semestre 2019 se l'invio dei dati è effettuato entro il 30.4.2020</p>
<p><b>Bonus facciate</b></p> <p><b>Circolare Agenzia Entrate 14.2.2020, n. 2/E</b></p>	<p>Sono stati forniti chiarimenti in merito alla detrazione (90%) per interventi finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, c.d. “bonus facciate” prevista dalla Finanziaria 2020, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– soggetti beneficiari;</li> <li>– interventi agevolabili;</li> <li>– detrazione spettante e relativa modalità di utilizzo;</li> <li>– adempimenti richiesti.</li> </ul>

## **COMMENTI**

### **L'EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE E GLI ULTIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA**

Con la recente Circolare 21.2.2020, n. 3/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni / prestazioni di servizi, tramite i registratori telematici (RT).

#### **COMMERCianti AL MINUTO E SOGGETTI ASSIMILATI: OBBLIGHI ED ESCLUSIONI**

L'Agenzia rammenta che per i commercianti al minuto e soggetti assimilati l'obbligo di memorizzazione / invio dei corrispettivi:

- è scattato **dall'1.7.2019** per i soggetti con **volume d'affari 2018 superiore a € 400.000** e **dall'1.1.2020** per gli altri soggetti.

- fa venir meno l'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale.

Per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni è prevista l'**emissione del c.d. "documento commerciale"**;

- fa venir meno l'obbligo dell'annotazione nel registro dei corrispettivi. Le informazioni di tale registro, tuttavia, continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini delle imposte dirette;
- comporta la necessità di **adattare ovvero sostituire il ("vecchio") registratore di cassa** in quanto, per adempiere a tale obbligo, è necessario essere **dotati di un registratore telematico (RT)** in grado di memorizzare, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati all'Agenzia.
- In particolare, il RT genera un file XML al momento della chiusura giornaliera, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette all'Agenzia delle Entrate.

Detto invio, va effettuato **entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione**, fermo restando che:

- per il primo semestre di vigenza dell'obbligo (1.7 - 31.12.2019 / 1.1 - 30.6.2020) è prevista la non applicazione di sanzioni se la trasmissione dei dati è effettuata entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (fermi restando i termini di liquidazione IVA), utilizzando il portale "Fatture e corrispettivi" disponibile sul sito Internet dell'Agenzia;
- per le operazioni del secondo semestre 2019, non saranno applicate sanzioni se l'invio è effettuato entro il 30.4.2020;
- **non opera** per i soggetti / operazioni espressamente individuati dal DM 10.5.2019 così come risultante dopo le modifiche apportate dal DM 24.12.2019 ossia:
  - per le **operazioni non soggette alla certificazione dei corrispettivi e ad esse collegate o connesse** (fermo restando quanto espressamente previsto per l'invio, all'Agenzia delle Dogane, dei dati delle cessioni di carburante per autotrazione);
  - per le **c.d. "operazioni marginali"** rispetto a quelle di cui al punto precedente o a quelle con obbligo di emissione della fattura;
  - per le **prestazioni di trasporto pubblico collettivo** di persone e di veicoli e bagagli al seguito, per le quali i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  - per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri (fermo restando, per queste ultime l'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale / scontrino fiscale);

- per le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel corso di un trasporto internazionale.

In merito ai predetti casi di esclusione, nella Circolare n. 3/E l'Agenzia evidenzia che:

- il contribuente può scegliere di memorizzare e inviare anche i dati delle operazioni oggetto di esclusione (“invio su base volontaria”), ossia utilizzando un RT anche per tali operazioni;
- per le **operazioni collegate / connesse** a quelle escluse, l'obbligo di memorizzazione e invio **non opera a prescindere dal volume d'affari** del soggetto che le pone in essere;
- per le **operazioni marginali**, l'esclusione opera solo se nel periodo precedente dette operazioni hanno rappresentato **non più dell'1% del volume d'affari complessivamente realizzato** dal soggetto che le pone in essere.



L'obbligo di memorizzazione / invio dei corrispettivi **riguarda anche i contribuenti forfetari**, fermo restando che gli stessi possono ricadere in uno dei casi di esclusione sopra riepilogati.

Con riferimento alle **scuola guida** l'Agenzia rammenta infine che *“per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, **tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ... possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale ... ovvero dello scontrino fiscale ... con l'osservanza delle relative discipline**”.*

#### CERTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI: IL DOCUMENTO COMMERCIALE

In merito alle modalità con le quali devono essere certificate le operazioni effettuate da parte dei soggetti tenuti alla memorizzazione / invio dei corrispettivi l'Agenzia rammenta che:

- per dette operazioni **va emesso il documento commerciale, a meno che** per le stesse non sia emessa una **fattura, anche semplificata**;
- con il DM 7.12.2016 sono stati individuati i **requisiti minimi** del documento commerciale. In particolare è richiesta l'indicazione:
  - dei **servizi resi**;
  - del **corrispettivo complessivo e di quello pagato**;
  - del **codice fiscale / partita IVA dell'acquirente**, se quest'ultimo ne faccia richiesta, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, per attribuire al documento **validità ai fini fiscali**.



Con riferimento alla **descrizione** del bene / servizio reso l'Agenzia precisa che la stessa **“può essere sintetica ma sufficiente a identificare il servizio o il bene. A titolo di esempio, nel caso di ristorazione è sufficiente riportare la descrizione «primo, secondo, dolce» ovvero «pasto completo»”.**

#### MOMENTO DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

Con riferimento al momento in cui scatta l'obbligo di emissione del documento commerciale, nella Circolare n. 3/E in esame l'Agenzia specifica che *“i vari provvedimenti ... **correlano l'emissione dello stesso all'esecuzione dell'operazione, da non intendersi, tuttavia, come effettuazione della stessa ai fini IVA, ossia, con specifico riferimento alle prestazioni di servizi, al loro pagamento**”.*

Il documento commerciale va, quindi, emesso:

- al momento del **pagamento** dell'intero corrispettivo o di un acconto;

ovvero

- alla **consegna** del bene / **ultimazione** della prestazione se anteriore al pagamento.

Ciò appare corrispondere alle “vecchie” regole applicabili in vigore dell’obbligo di emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale.



Quanto sopra rileva **soltanto ai fini dell’individuazione del momento in cui è necessario emettere il documento commerciale** e pertanto **non influisce** in alcun modo sulla determinazione del **momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA** (e quindi per le liquidazioni IVA), per la quale continua a trovare applicazione quanto disposto dall’art. 6, DPR n. 633/72 (consegna / spedizione del bene, pagamento della prestazione, ecc.).

<p><b>Cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate ai fini IVA</b></p>	<p>In caso di cessioni e prestazioni effettuate ai fini IVA ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72 (consegna / spedizione del bene, pagamento della prestazione, ecc.) l’operazione va certificata, <b>alternativamente</b>, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>documento commerciale</b>, con conseguente memorizzazione / invio dei relativi dati;</li> <li>• <b>fattura immediata</b>;</li> <li>• <b>fattura differita</b>. In tal caso il <b>documento commerciale</b> può essere <b>utilizzato come documento (analogo al ddt) idoneo</b> ad identificare l’operazione oggetto della fattura differita.</li> </ul>
<p><b>Cessione beni non pagate</b></p>	<p>In caso di <b>cessione di beni senza</b> il relativo <b>pagamento</b>, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memorizzare l’operazione ed <b>emettere un documento commerciale</b> con l’evidenza del “<b>corrispettivo non riscosso</b>”;</li> <li>• <b>al momento del pagamento a saldo non è necessario generare un nuovo documento commerciale</b> in quanto con la consegna / spedizione dei beni si è già perfezionato il momento impositivo dell’IVA. L’esercente può dare evidenza dell’avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale già emesso.</li> </ul> <p>In alternativa, il cedente può certificare l’operazione (effettuata e non pagata) con una <b>fattura immediata</b> (ordinaria / semplificata) <b>ovvero una fattura differita</b>. In tale ultimo caso (fattura differita), il <b>documento commerciale</b> (che per la fattispecie in esame sarà con “corrispettivo non riscosso”) può essere <b>utilizzato come documento (analogo al ddt) idoneo</b> ad identificare l’operazione oggetto della fattura differita.</p>

<p><b>Prestazioni di servizi ultimate e non pagate</b></p>	<p>In caso di <b>prestazione di servizi ultimata senza pagamento</b> del corrispettivo, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memorizzare l'operazione ed <b>emettere un documento commerciale</b> con l'evidenza del "<b>corrispettivo non riscosso</b>";</li> <li>• <b>al momento del pagamento</b> è necessario:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>generare un nuovo documento commerciale</b>, con il richiamo degli elementi identificativi di quello precedente, in quanto il momento impositivo ai fini IVA si perfeziona con il pagamento;</li> </ul>           ovvero           <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>emettere una fattura immediata</b> (entro 12 giorni dal pagamento).</li> </ul> </li> </ul> <p>In alternativa, è possibile <b>non emettere il documento commerciale</b> al momento dell'ultimazione della prestazione, <b>emettendo una fattura immediata "anticipata"</b>.</p> <p>L'emissione della <b>fattura differita</b> (entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), come già chiarito dall'Agenzia in passato, <b>per le prestazioni di servizio</b>, è possibile <b>solo con riferimento alle prestazioni effettuate ai fini IVA (ossia</b></p>
<p><b>Prestazioni di servizi ultimate e non pagate</b></p>	<p><b>pagate)</b> nel mese di riferimento.</p> <p>Non è pertanto possibile emettere una fattura differita se le prestazioni del mese non sono state pagate.</p> <p>Rientrano in tale fattispecie (prestazioni ultimante e non pagate), ad esempio, i servizi sostitutivi di mensa erogati a fronte della presentazione di "buoni pasto" per i quali, come già chiarito in precedenza dall'Agenzia, <b>alla presentazione del buono pasto</b> per "pagare" il bene / servizio ricevuto va emesso il <b>documento commerciale con "corrispettivo non riscosso"</b> (tutto o in parte).</p>

### CORRISPETTIVI PER RESI / ANNULLI / NON RISCOSSI

Per quanto riguarda l'invio dei dati relativi a documenti commerciali con **corrispettivi non riscossi, resi o annulli**, nella Circolare n. 3/E in esame è specificato che:

- **fino al 30.6.2020**, in base alle specifiche vigenti, anche i dati dei documenti commerciali con "corrispettivo non riscosso" sono inviati all'Agenzia delle Entrate, così come quelli relativi a resi e annulli, con conseguente **disallineamento** tra dati inviati e dati da utilizzare per le liquidazioni periodiche IVA;
- **dall'1.7.2020**, con l'entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche di cui al Provvedimento 20.12.2019, i dati inviati all'Agenzia delle Entrate riporteranno **elementi informativi di maggior dettaglio** con evidenza delle citate casistiche (importo non riscosso, reso o annullato).

### VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Con particolare riferimento ai **dati da riportare sul documento commerciale**, si evidenzia che:

- in base alle specifiche attualmente vigenti sul documento commerciale in luogo dell'aliquota IVA può essere indicato "**AL - Altro non IVA**";
- in base alle specifiche che entreranno in vigore a decorrere **dall'1.7.2020**, sul documento commerciale in luogo dell'aliquota IVA **potrà essere indicato "VI - Ventilazione IVA"**.

## IMPOSTA DI BOLLO E DOCUMENTO COMMERCIALE “SENZA IVA”

Analogamente a quanto previsto per lo scontrino fiscale / ricevuta fiscale, sostituiti dal documento commerciale, nel caso in cui quest'ultimo è emesso per certificare **cessioni / prestazioni “senza” IVA, non è richiesta l'applicazione dell'imposta di bollo** (quest'ultima, pertanto, va assolta soltanto se l'operazione è certificata con l'emissione della fattura). Tale chiarimento interessa, in particolare, le operazioni effettuate dai forfetari.

# SCADENZARIO

## Mese di Marzo

### Lunedì 9 marzo

<b>CERTIFICAZIONE UNICA 2020</b>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2020 relativa ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li> <li>• redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.</li> </ul> <p>Nella Comunicazione va specificato l'indirizzo e-mail che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2020 (tale informazione interessa i soli sostituti d'imposta nati nel 2020 che non hanno mai presentato la comunicazione per la ricezione telematica dei modd. 730-4).</p>
----------------------------------	---

### Lunedì 16 marzo

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• versamento saldo IVA 2019, in un'unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate). È possibile differire il versamento entro il 30.6.2020 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.3 (30.7.2020, con un ulteriore 0,40%).</li> </ul>
<b>ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO</b>	<p>Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro il 29.2.2020 o non disinstallati entro il 31.12.2019.</p>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	<p>Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).</p>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<p>Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	<p>Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</p>
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	<p>Versamento delle ritenute (21%) operate a febbraio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).</p>

<p style="text-align: center;"><b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b></p>	<p>Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>INPS GESTIONE SEPARATA</b></p>	<p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.</p>
<p style="text-align: center;"><b>INPS DIPENDENTI</b></p>	<p>Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI</b></p>	<p>Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90;</li> <li>• € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.</li> </ul>
<b>Mercoledì 25 marzo</b>	
<p style="text-align: center;"><b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b></p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili).</p> <p>Si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);</li> <li>• la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;</li> <li>• i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</li> </ul>
<b>Lunedì 2 marzo</b>	
<p style="text-align: center;"><b>CERTIFICAZIONE UNICA 2020</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della Certificazione Unica dei redditi 2019;</li> <li>• consegna da parte del committente ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi della Certificazione Unica dei compensi / provvigioni / redditi 2019.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>CERTIFICAZIONE UTILI</b></p>	<p>Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2019, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile.</p> <p>La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2019 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.</p>

<b>MOD. REDDITI 2019 MOD. IRAP 2019 REVOCA RIMBORSO</b>	Presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2019 integrativo da parte dei soggetti che intendono modificare la richiesta di rimborso del credito IRPEF / IRES / IRAP 2018 contenuta nella dichiarazione inviata telematicamente nel 2019.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di febbraio, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.
<b>CORRISPETTIVI SOGGETTI SENZA RT (FASE TRANSITORIA)</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di febbraio, da parte dei soggetti obbligati dall'1.1.2020 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".
<b>STRALCIO E SALDO VERSAMENTI</b>	Versamento seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. "stralcio e saldo" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019;</li> <li>• hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019.</li> </ul>
<b>ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS</b>	Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2019, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati. Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.